Documento 23/05/2012 PARERE

Fonte CNI

Tipo Documento PARERE

Numero

Data 23/05/2012

Riferimento

Note

Allegati

Titolo COMPETENZE PROFESSIONALI – INGEGNERE INDUSTRIALE IUNIOR – OPERE EDILIZIE E ACCATASTAMENTI

Testo Viene richiesto parere sulla istanza di un iscritto, “Ingegnere iunior, settore industriale con laurea in Ingegneria elettrica”, che chiede di sapere se può occuparsi di rifacimenti di facciate di abitazioni ed eseguire accatastamenti.

Sulla questione è possibile osservare quanto segue.

In primo luogo occorre ribadire che l’unica Autorità competente a rilasciare interpretazioni ufficiali sul DPR 328/2001 è il Ministero della Giustizia, unitamente al Ministero dell’Università, cui è dovuta la stesura dell’atto regolamentare.

Il Consiglio Nazionale, pertanto, può esprimere al riguardo soltanto il proprio parere, non vincolante.

Per comprendere l’ambito di attività professionale consentito agli iscritti nei vari settori delle sezioni A e B dell’albo degli Ingegneri occorre prendere in considerazione soprattutto il disposto dell’art. 46 del DPR 5/06/2001 n. 328.

Così, per quanto concerne le competenze degli iscritti alla sezione B, settore industriale, occorre guardare al contenuto dell’art. 46, comma 3, lettera b), del DPR cit..

Ebbene, dal testo della lettera b) del terzo comma dell’art.46 citato non emergono attribuzioni specifiche dell’iscritto al settore industriale in campo civile.

Infatti : il punto 1) attiene al concorso nella progettazione, direzione lavori "… di macchine e impianti", comprese le opere pubbliche ; il punto 2) attiene ai rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici "afferenti macchine e impianti" ; il punto 3) riguarda la progettazione e direzione lavori "di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva".

Da quanto sopra – a parere del Consiglio Nazionale – deriva che non vi sono spazi per ammettere un intervento dell'Ingegnere industriale iunior nella materia edilizia.

Ciò risulta, inoltre, confermato dal fatto che tali attività sono riservate agli iscritti al settore a) civile e ambientale dell'albo.

Allo stesso modo, anche l'accatastamento, quale redazione della planimetria di immobili civili, deve ritenersi riservato agli Ingegneri civili e ambientali iuniores.

In questi termini è l'avviso del Consiglio Nazionale.